



Comune di Sondrio

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA EX ART. 35 D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROJECT FINANCING, CON DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DEL PROMOTORE, AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 15, D.LGS. 50/2016, DELLA CONCESSIONE AVENTE AD OGGETTO LO SVOLGIMENTO, PREVIA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DEL SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO, FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON PREDISPOSIZIONE DEI SERVIZI DI SMART CITY PER IL COMUNE DI SONDRIO. CIG 954201932E - CUP H72E22000510005.

FAQ N. 1

Domande

1 - CONCESSIONARIO NON ESECUTORE – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO A TERZI

Premesso che:

- il disciplinare di gara, all’articolo 8.2 “requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-organizzativa”, prevede testualmente “Se il concessionario non esegue direttamente i lavori e la progettazione oggetto della concessione deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti economico finanziari e di capacità tecnico organizzativa di cui alle precedenti lettere a), b) c) e d). Ove invece intenda eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa dovrà essere in possesso delle qualificazioni SOA adeguate al progetto offerto nel rispetto delle categorie e classifiche individuate nel presente Disciplinare e nel Capitolato (OG10, class IV)”;
- la citata previsione del disciplinare di gara consente quindi agli operatori economici di presentare offerta in qualità di “concessionario NON esecutore”;

siamo a chiedere conferma che:

- a) i lavori inclusi nell'affidamento possano essere affidati a terzi ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 207/2010 espressamente richiamato nel disciplinare di gara;
- b) in caso intenda affidare a terzi i lavori inclusi nella concessione, il concorrente non deve produrre alcuna attestazione SOA in sede di offerta;
- c) considerato che la qualifica di concessionario nell’ambito della gara in questione verrà attribuita ad esito dell’esperimento di apposita procedura di evidenza pubblica, l’aggiudicatario che intenda occuparsi del servizio e della gestione degli impianti di illuminazione pubblica ma che non voglia incaricarsi anche della esecuzione dei lavori previsti, potrà procedere all’affidamento dei medesimi LAVORI senza dover esperire nuove procedure concorsuali, ma seguendo logiche di libero mercato o, al più, rispettando le procedure aziendali a cui lo stesso concessionario si sia auto-vincolato.

** L’invio di mail alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) può avvenire SOLO tramite altra casella PEC del mittente.*

COMUNE DI SONDRIO

Piazza Campello,1 – 23100 SONDRIO
Tel. 0342-526.111 Fax 0342-526.333
Sito internet: www.comune.sondrio.it
E-mail: info@comune.sondrio.it
PEC*: protocollo@cert.comune.sondrio.it
Partita IVA e Cod. Fiscale 00095450144

SETTORE SERVIZI TECNICI

Il Dirigente
P.le Valgoi, 4
Tel. 0342-526.254
VenturiniG@comune.sondrio.it



Risposta:

Si conferma che il concorrente che non intenda eseguire in proprio i lavori può partecipare alla gara senza il possesso della relativa SOA e dimostrare esclusivamente i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all'art. 95, comma 1, del DPR 207/2010. Il concessionario che non intenda eseguire in proprio i lavori, dovrà affidarli a terzi nel rispetto dell'art. 164 del d.lgs. 50/2016.

Domande

2 - SUBAPPALTO

Premesso che:

- il capitolo 10 “subappalto” del disciplinare indica la modalità di affidamento del subappalto, ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. 50/2016;
- gli operatori economici possono presentare offerta come “concessionario NON esecutore”, secondo quanto espressamente consentito dalla legge di gara;
- in base a quanto stabilito dalla legge di gara, si deve pertanto ritenere che la disciplina in materia di subappalto ivi regolata sia unicamente riferibile alla parte di gestione del servizio di illuminazione pubblica, potendo per l'effetto un concorrente non esecutore affidare interamente a terzi (e senza alcun limite quantitativo) le lavorazioni previste dalla lex specialis.

Alla luce di quanto sopra esposto, siamo pertanto a chiedere conferma del fatto che l'operatore economico che intenda partecipare alla gara quale concessionario NON esecutore delle lavorazioni, sia tenuto a:

- a) indicare tra le prestazioni da subappaltare le sole attività di gestione del servizio di illuminazione pubblica;
 - b) poter escludere dalle prestazioni da subappaltare i lavori – che, in base alla lex specialis, esulano dalla fattispecie del subappalto -, i quali potranno pertanto essere affidati dal concessionario aggiudicatario a soggetti individuati solo in fase di esecuzione, con le modalità previste dalla precedente richiesta di chiarimento;
- chiedere altresì conferma della possibilità di subappaltare le attività di gestione del servizio di illuminazione pubblica senza limiti quantitativi così come previsto dalla normativa applicabile.

Risposta:

Non si conferma. Anche i lavori possono essere oggetto di subappalto, ai sensi dell'art. 174 del d.lgs. 50/2016, ove il concorrente dimostri il possesso dei requisiti per l'esecuzione dei lavori secondo le previsioni di legge ed intenda subappaltarne una parte.

Il subappalto, ai sensi dell'art. 174 del d.lgs. 50/2016, non è soggetto a predeterminati limiti quantitativi.

Sondrio, 16 gennaio 2023

Il Dirigente del Settore Servizi Tecnici
Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Gianluca Venturini

Firmato digitalmente ex d. lgs. n. 82/2005 e s.m.i.